



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 90/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO, O. GRECO, G. ARRUZZOLO, F.

CANNIZZARO, G. NUCERA, A. NICOLÒ recante:

"Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/11/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/11/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 10/11/2015

Testo del Provvedimento

PPA n. 90/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo, Greco, Arruzzolo, Cannizzaro, Nucera e Nicolò recante:
"Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale" pag. 5

Testo a confronto

Testo vigente e proposta di modifica. pag. 7

Normativa nazionale

D.L. 24 aprile 2014, n. 66. (Art. 14) pag. 11
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

D.L. 6 marzo 2014, n. 16. (Art. 4) pag. 13
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

L. 7 aprile 2014, n. 56. pag. 15
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. pag. 41
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2) pag. 57
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 9) pag. 61
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

L. 31 dicembre 2009, n. 196. (Artt. 17-19) pag. 73
Legge di contabilità e finanza pubblica.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 7) pag. 78
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Normativa regionale

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 38; 50) pag. 81
Statuto della Regione Calabria.

L.R. 17 agosto 2005, n. 13. (Art. 16) pag. 83
Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e

finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

- L.R. 7 agosto 2002, n. 31. pag. 84
Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.
- L.R. 13 maggio 1996, n. 8. pag. 96
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.
- L.R. 14 febbraio 1996, n. 3. pag. 121
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.
- Regolamento interno del Consiglio regionale. (Stralcio) pag. 142
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5
- Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16. pag. 150
Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 258. pag. 153
Modifiche all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale.

Normativa comparata

- REGIONE ABRUZZO - Delib.C.R. 12 ottobre 2010, n. 56/2. (Art. 29) pag. 156
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
- REGIONE BASILICATA - Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1273. (Art. 20) pag. 158
Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione.
- REGIONE CAMPANIA - Delib.C.R. 19 luglio 2012. (Art. 30) pag. 160
Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012.
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3. (Art. 7) pag. 161
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.
- REGIONE LAZIO - Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62. (Artt. 14 e 14-bis) pag. 162
Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.
- REGIONE LIGURIA - Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18. (Art. 20) pag. 165
Regolamento interno del Consiglio regionale.

REGIONE LOMBARDIA - Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840. (Art. 25)	pag. 168
<i>Regolamento generale del Consiglio regionale.</i>	
REGIONE MARCHE - Delib.C.R. 21 dicembre 1979. (Art. 18)	pag. 169
<i>Regolamento interno del Consiglio regionale.</i>	
REGIONE MOLISE - Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144. (Artt. 19 e 20)	pag. 171
<i>Regolamento interno dell'assemblea regionale.</i>	
REGIONE PIEMONTE - Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786. (Art. 22)	pag. 175
<i>Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.</i>	
REGIONE PUGLIA - Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951. (Art. 10)	pag. 176
<i>Regolamento interno del Consiglio regionale.</i>	
REGIONE TOSCANA - Reg. reg. 24 febbraio 2015, n. 27. (Art. 26)	pag. 178
<i>Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.</i>	
REGIONE UMBRIA - Delib.C.R. 8 maggio 2007, n. 141. (Art. 15)	pag. 179
<i>Regolamento interno del Consiglio regionale.</i>	
REGIONE VENETO - Reg. reg. 14 aprile 2015, n. 1. (Art. 26)	pag. 180
<i>Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.</i>	

Proposta di provvedimento amministrativo n. 90/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dall'attuale contesto di riforme della normativa nazionale (riforma della Costituzione e c.d. Legge Delrio) nasce l'esigenza di istituire un'apposita Commissione consiliare permanente che si occupi, nello specifico, di armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno nonché di ogni altra materia inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali. Inoltre, al fine di supportare la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni e, nel contempo, di dare impulso alle riforme attraverso attività di studio finalizzata alla predisposizione di apposite proposte, è prevista l'istituzione, all'interno della stessa, di un'apposita struttura denominata Unità Organizzativa Specializzata Riforme (UOSR).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16)

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è abrogato.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 28)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 Deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione — Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;
- b) Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- c) Terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative;
- d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
- e) Quinta Commissione — Riforme."

Art. 3

(Inserimento degli articoli 28 bis e 28 ter)

1. Dopo l'articolo 28 della deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2005 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 28 bis

(Funzioni Commissione Riforme)

1. La Commissione permanente Riforme ha il compito di:

- a) esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;
- b) esaminare ogni altro provvedimento inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali nonché al riordino del conferimento di funzioni e competenze tra

Regione e gli Enti locali;

c) armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno e delle materie di cui alla lettera b).

Art. 28 ter

(Unità organizzativa specializzata riforme)

1. E' istituita presso il Consiglio regionale l'Unità organizzativa specializzata riforme.
2. L'Unità organizzativa specializzata svolge attività di studio al fine di supportare la Commissione Riforme nell'espletamento delle sue funzioni.
3. Il coordinatore dell'Unità organizzativa specializzata è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale con funzioni di responsabilità politica ed organizzativa come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 5 gennaio 2007.
4. Con l'accettazione dell'incarico il coordinatore deve far pervenire al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio una dichiarazione sottoscritta nella quale attesta, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza delle cause di inconferibilità, ineleggibilità e di incompatibilità valide per i consiglieri regionali.
5. L'incarico ha carattere fiduciario e può essere revocato in ogni momento, senza diritto ad indennizzo.
6. L'incarico di cui al comma 3 è equiparato a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3."

RAFFRONTO

<p align="center">Regolamento interno del Consiglio regionale</p> <p align="center">(Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)</p>	<p align="center">Proposta di provvedimento amministrativo n. 90/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo, Greco, Arruzzolo, Cannizzaro, Nucera e Nicolò recante:</p> <p align="center"><i>"Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale".</i></p>
<p align="center">(...)</p> <p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><i>Giunta per il regolamento.</i></p> <p>1. Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il regolamento del Consiglio.</p> <p>2. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.</p> <p>3. La Giunta per il regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.</p> <p>4. La competenza per l'esame delle proposte di modifica ed integrazione del regolamento interno è attribuita alla quinta commissione permanente "Riforme e decentramento".</p>	<p align="center">(...)</p> <p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><i>Giunta per il regolamento.</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Abrogato.</i></p>
<p align="center">(...)</p> <p align="center">Capo VI</p> <p align="center">Delle Commissioni</p> <p align="center">Articolo 27</p> <p align="center"><i>Costituzione delle Commissioni Permanenti</i></p> <p>1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.</p> <p>3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.</p> <p>4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di</p>	<p align="center">(...)</p>

Testo vigente	Proposta di modifica
partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.	
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.	
Articolo 28 <i>Competenza delle Commissioni permanenti</i>	Articolo 28 <i>Competenza delle Commissioni permanenti</i>
1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:	1. <i>Identico:</i>
<ul style="list-style-type: none"> a) Prima Commissione - Affari istituzionali e affari generali, riforme e decentramento; b) Seconda Commissione - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero; c) Terza Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Prima Commissione - Affari istituzionali, e affari generali, riforme e decentramento e normativa elettorale; b) Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero; c) Terza Commissione – Sanità, Attività sociali, sanitarie, culturali, formative; d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente; e) Quinta Commissione – Riforme.
	Articolo 28 bis <i>Funzioni Commissione Riforme</i>
	1. La Commissione permanente Riforme ha il compito di: <ul style="list-style-type: none"> a) esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale; b) esaminare ogni altro provvedimento inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali nonché al riordino del conferimento di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali; c) armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno e delle materie di cui alla lettera b).
	Art. 28 ter <i>Unità organizzativa specializzata riforme</i>
	1. E' istituita presso il Consiglio regionale l'Unità organizzativa specializzata riforme.

Testo vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p><i>Composizione delle Commissioni permanenti</i></p> <p>1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27 comma 3 , il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi.</p> <p>2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.</p> <p>3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa</p>	<p>2. L'Unità organizzativa specializzata svolge attività di studio al fine di supportare la Commissione Riforme nell'espletamento delle sue funzioni.</p> <p>3. Il coordinatore dell'Unità organizzativa specializzata è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale con funzioni di responsabilità politica ed organizzativa come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 5 gennaio 2007.</p> <p>4. Con l'accettazione dell'incarico il coordinatore deve far pervenire al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio una dichiarazione sottoscritta nella quale attesta, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza delle cause di inconferibilità, ineleggibilità e di incompatibilità valide per i consiglieri regionali.</p> <p>5. L'incarico ha carattere fiduciario e può essere revocato in ogni momento, senza diritto ad indennizzo.</p> <p>6. L'incarico di cui al comma 3 è equiparato a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.</p>

Testo vigente	Proposta di modifica
<p>Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.</p> <p>4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo "<i>o della coalizione</i>" appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.</p> <p>5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.</p> <p>6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.</p> <p>7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p>

D.L. 24 aprile 2014, n. 66. (Art. 14)***Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.***

Publicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89.*

(...)

Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e i limiti previsti dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. ⁽⁴¹⁾

4-bis. All'*articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*”.⁽⁴²⁾

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'*articolo 8* e ai commi 5 e 12 dell'*articolo 47*, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.⁽⁴²⁾

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89*.

(42) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89*.

(...)

D.L. 6 marzo 2014, n. 16. (Art. 4)***Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.***

Publicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2014, n. 54.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 L. 2 maggio 2014, n. 68.

(...)

Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'*articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. ⁽²⁰⁾

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso

Normativa nazionale
D.L. 6 marzo 2014, n. 16. (Art. 4)

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'*articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'*articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'*articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni. ⁽²¹⁾

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. ⁽²²⁾

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica. ⁽²²⁾

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dall'*articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. ⁽²²⁾

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68*.

(21) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68*.

(22) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68*.

(...)

L. 7 aprile 2014, n. 56.***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽²⁷⁾
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽²⁷⁾
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via

definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁶⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni

caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. ^{(9) (24)}

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,

rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽¹⁰⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in

cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽²⁸⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽²⁵⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi

soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.*

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.*

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le

modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente

corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ^{(3) (26)}

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- (3) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (4) Comma abrogato dall' art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (5) Comma così modificato dall' art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (6) Comma così modificato dall' art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall' art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (7) Comma così modificato dall' art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (8) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (9) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (10) Comma inserito dall' art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (11) Alinea così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (12) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (13) Comma così sostituito dall' art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (14) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (15) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (16) Comma inserito dall' art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (17) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (18) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. c-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (19) Comma così sostituito dall' art. 23, comma 1, lett. c-quinquies), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 luglio 2014.
- (25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 settembre 2014. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2014 e il D.M. 29 maggio 2015.
- (27) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2*, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
- (28) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter*, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
-

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽²⁹⁾

(29) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Publicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo I

Principi generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro,

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽³⁾

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali ⁽⁴⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁽⁵⁾

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁶⁾

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ^o

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁸⁾

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁹⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. ⁽¹⁰⁾

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. ⁽¹⁰⁾

(10) Comma così modificato dall' art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(11) Comma così sostituito dall' art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
-

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
-

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)***Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.***

Publicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.*

(...)

Art. 2 Riduzione dei costi della politica nelle regioni ⁽²⁹⁾

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: ⁽³⁰⁾

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'*articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti

Normativa nazionale
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'*articolo 6* e dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dall'*articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

Normativa nazionale
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo *articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011*.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'*articolo 126, primo comma, della Costituzione*.
6. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;
 - b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:
«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.».
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». ⁽³¹⁾

(29) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(30) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

Normativa nazionale
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(...)

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)***Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.***

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.*

(...)

Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico ^{(96) (108)}

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' *articolo 8, comma 14.* ^{(76) (85) (89) (101) (102)}
⁽¹⁰⁵⁾

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'*art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità ⁽¹⁰²⁾. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'*articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611*. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. ^{(85) (79) (83) (97) (98) (100) (101) (102) (109)}

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. ^{(87) (85) (84) (102) (105)}

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. ⁽¹⁰²⁾

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. ^{(76) (102)}

5. All'*articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, come modificato dall'*articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'*articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

[8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Il *comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato da ultimo dall'*articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è abrogato. ^{(81) (91)}]

9. All'*articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. ⁽¹¹³⁾

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'*articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*.

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall' *elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell' *articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, nonché del *decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. ⁽⁷⁾

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'*articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'*articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. ⁽¹⁰⁵⁾ E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'*articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.* ^{(88) (114)}

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'*articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.* ⁽⁷⁶⁾

20. Gli oneri di cui all'*art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'*articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, così come previsti dall'*articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. ⁽⁹⁹⁾ Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. ^{(95) (90) (98) (100) (101) (103) (105)}

22. Per il personale di cui alla *legge n. 27/1981* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all' *articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. ^{(76) (82) (98)}

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 8, comma 14.* ^{(76) (86) (104)}

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato *articolo 33* e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. ⁽⁷⁶⁾

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25. ⁽⁷⁶⁾

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*⁽⁹⁴⁾, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'*art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011*, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'*articolo 38, commi 13-bis e seguenti*. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.^{(80) (106) (112) (110) (102)}

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.^{(78) (102) (111)}

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, decorrono dal 1° gennaio 2011.

[31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'*art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'*art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ^{(92) (93) (107)}]

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'*art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001*. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'*art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'*articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla *legge 20 ottobre 1960, n. 1265* e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma. ⁽⁷⁶⁾

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'*articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360*, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 32* e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 38*, commi 13-bis e seguenti. ⁽⁷⁶⁾

35. In conformità all'*articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164* si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35-bis. L' *articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia. ⁽⁷⁷⁾

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

(76) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(77) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(78) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(79) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(80) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, dall' *art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, dall'*art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, dall'*art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, dagli artt. *3, comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(81) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall' *art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 462, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(82) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui:

1) dispone che per il personale di cui alla *L. 19 febbraio 1981, n. 27* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;

2) non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

3) dispone che l'indennità speciale di cui all'*art. 3, L. 27/81*, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

(83) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'*art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

(84) Sui limiti di applicabilità della riduzione di cui al presente comma, vedi l'*art. 6, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*, l'*art. 1, comma 103, L. 27 dicembre 2013, n. 147* e, successivamente, l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(85) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122*.

(86) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122*.

(87) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(88) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 453, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 254, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: *art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111*, come specificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* e *art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

(89) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 4, D.L. 23 gennaio 2014, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 2014, n. 41* e, successivamente, l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(90) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(91) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 9, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(92) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(93) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(94) A norma dell' *art. 80, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, ogni richiamo agli *articoli 36, 37 e 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli *articoli 78, 79 e 80 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(95) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, lett. a, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122* e, per la proroga dei primi due periodi del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 256, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(96) La Corte costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 173 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, promosse in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, promosse in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 36, promosse in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119. La stessa Corte, con sentenza 18 - 30 luglio 2012, n. 215 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, promosse in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, promosse in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione; 3) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'*articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della *legge costituzionale n. 4 del 1948*; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, promosse in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(97) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, sollevata nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, dai TAR per l'Abruzzo e per l'Umbria. La stessa Corte con successiva sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 294 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1^a Serie speciale), ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 3 - 5 giugno 2013, n. 125 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, 53, 101, 104 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 9 maggio 2014, n. 121 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità dell'art. 9, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

(98) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 - 19 dicembre 2012, n. 303 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21 e 22, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 304 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 21 maggio - 4 giugno 2014, n. 154 (Gazz. Uff. 11 giugno 2014, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

(100) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 17 dicembre 2013, n. 310 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 52, Ediz. Straord.), ha dichiarato: la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 della Costituzione; la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 7 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost..

(102) La Corte costituzionale, con sentenza 24 - 27 marzo 2014, n. 61 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, promosse in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 aprile - 5 maggio 2014, n. 113 (Gazz. Uff. 7 maggio 2014, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 219 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 Cost..

(105) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione.

(106) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 6, comma 1, *D.L. 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2011, n. 75*, l'art. 1, comma 6-bis, *D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*, l'art. 10, comma 10-bis, *D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, l'art. 4, comma 3, *D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, l'art. 11, comma 4-ter, *D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e, successivamente, l'art. 1, comma 532, *L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(107) Vedi, anche, il *D.P.R. 21 aprile 2011*, il *D.P.C.M. 7 luglio 2011*, il *D.P.C.M. 29 ottobre 2012*, il *D.P.C.M. 31 gennaio 2013*, il *D.P.C.M. 21 febbraio 2013*, il *D.P.C.M. 27 marzo 2013*, il *D.P.C.M. 17 dicembre 2013*, l'art. 1, commi 2 e 3, *D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e il *D.P.C.M. 29 luglio 2014*.

(108) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, comma 5, *Ordinanza 12 luglio 2011, n. 3951* e l'art. 37, comma 11, *D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(109) Vedi, anche, l'art. 35, comma 6, *D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(110) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 55, comma 1-quater, *D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, l'art. 4, comma 9-bis, *D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e l'art. 8, comma 1, *D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*. Vedi, anche, l'art. 8, comma 10-bis, *D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e l'art. 9-decies, comma 2, *D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(111) Vedi, anche, l'art. 4, comma 9, *D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(112) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 3-bis, comma 1, lett. a), *D.L. 3 dicembre 2012, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 dicembre 2012, n. 231*.

(113) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 3 aprile 2013*.

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(114) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 454, L. 27 dicembre 2013, n. 147.*

(...)

L. 31 dicembre 2009, n. 196. (Artt. 17-19)***Legge di contabilità e finanza pubblica.***

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

(...)

Titolo V**LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI****Art. 17** Copertura finanziaria delle leggi

1. In attuazione dell'*articolo 81, quarto comma, della Costituzione*, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'*articolo 18*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. ⁽⁴¹⁾

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti

legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. ⁽⁴²⁾

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare

per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'*articolo 81, quarto comma*,

della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'*articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

(41) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. f), L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

Art. 18 Fondi speciali

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. ⁽⁴³⁾

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'*articolo 77, secondo comma, della Costituzione*, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi

provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'*articolo 11*, comma 3, lettera a).

(43) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. g), L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

Art. 19 Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
 2. Ai sensi dell'*articolo 81, quarto comma, della Costituzione*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'*articolo 17*.
-
-

(...)

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 7)***Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.***

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(...)

Articolo 7 Gestione delle risorse umane (*Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall' art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall' art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998*)⁽²⁶⁾⁽³²⁾

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.⁽³⁰⁾

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;⁽³¹⁾

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.⁽²⁵⁾⁽²⁹⁾

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.⁽²⁷⁾

6-ter. I regolamenti di cui all' *articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6.⁽²⁷⁾

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' *articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*.⁽²⁸⁾

(25) Il presente comma era stato sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). In seguito, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall' *art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall' *art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 22, comma 2, lett. a) e b), L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall' *art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(26) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva aggiunto i commi 6-bis e 6-ter, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(27) Comma inserito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(28) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(29) A norma dell' *art. 35, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli enti di ricerca, non si applicano fino al 30 giugno 2009. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2, della predetta L. 14/2009*, che ha dettato disposizioni relative agli atti e ai provvedimenti adottati, nonché agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti sulla base del citato *art. 35, D.L. 207/2008*, nel testo precedente le modifiche apportate dalla citata legge di conversione.

(30) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(31) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682* e l' *art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2009, n. 197*.

(...)

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 38; 50)***Statuto della Regione Calabria.***

Publicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519.*

Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

(...)

TITOLO IV**Systema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità****Art. 38***Systema elettorale.*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(...)

Art. 50*Organizzazione amministrativa regionale.*

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

Normativa regionale
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 38; 50)
Statuto della Regione Calabria.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.
-

(...)

L.R. 17 agosto 2005, n. 13. (Art. 16)

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Publicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2005, n. 15, suppl. straord. 20 agosto 2005, n. 3.

(...)

Art. 16

1. Al fine di garantire il miglioramento della efficacia e della efficienza dell'azione amministrativa, la Giunta regionale è tenuta annualmente ad indicare ai dirigenti obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in uso e di riduzione dei tempi di attraversamento delle varie fasi procedurali.

2. I commi 4 e 4-bis dell'*articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31* sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta proposta dall'Assessore al Personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lettera a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4-bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell'*art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18* sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico.

4-ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione».

(...)

L.R. 7 agosto 2002, n. 31.***Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° agosto 2002, n. 14, suppl. straord. 10 agosto 2002, n. 7.

In deroga a quanto previsto nella presente legge vedi l'*art. 10-bis, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.*

Capo I - Razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale**Art. 1***Finalità.*

1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'adozione di adeguate misure, da parte degli Organi di Governo e degli Organi gestionali, con l'applicazione degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali, intese alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane ed alla riduzione della spesa sostenuta per il personale dipendente nel corso del triennio 2002-2004.
2. Nel corso del triennio di cui al comma precedente la spesa sostenuta, per il personale dipendente deve presentare una riduzione dell'1% annuo computato con criterio di competenza e risultante dal conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.

Art. 2*Contenimento delle assunzioni e piano triennale dei fabbisogni di personale.*

1. Il piano triennale dei fabbisogni di personale sviluppa, in relazione al triennio considerato, la programmazione delle diverse assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sulla base, limitatamente al triennio 2002-2004, della verificata sussistenza dei presupposti di cui al comma 3.
2. L'atto di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato, dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con le competenti organizzazioni sindacali.
3. Nel corso dell'esercizio finanziario 2002 e per il triennio di cui al precedente articolo le eventuali necessarie assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono ammesse, nell'ambito della pianificazione triennale e nell'osservanza della disciplina che regola il pubblico impiego, nonché del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'*art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,*

subordinatamente alla verificata impossibilità di operare adeguate azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e di introdurre idonee misure organizzative interne alle strutture richiedenti.

4. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 è operato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Personale che si avvale, a tal fine, delle strutture regionali competenti. La verifica di cui al presente comma deve, comunque, precedere l'adozione, la modifica o l'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'*art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 6 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 3

Misure diverse in materia di personale.

1. A fini di contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente ai sensi dell'art. 1, la Giunta regionale individua gli strumenti organizzativi e normativi, la dotazione di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle seguenti misure:

a) ridefinizione dell'assetto organizzativo generale dell'Ente, sulla scorta dei seguenti principi:

- razionalizzazione delle strutture di massima dimensione ed eventuale loro riaggregazione per aree funzionali di attività;

- rideterminazione delle strutture organizzative intermedie e di base in funzione di tale razionalizzazione e loro ricomposizione nell'ambito delle unità organizzative di massima dimensione;

- introduzione di un adeguato sistema organizzativo evidenziante assetti strutturali in gruppo o in linea, mediante la previsione di unità organizzative deputate all'esercizio di funzioni finali o strumentali, rilevanti anche ai fini dell'attuazione del controllo economico della gestione;

b) revisione di tutti gli incarichi dirigenziali in atto, ai fini di una loro armonizzazione con la nuova struttura regionale ridefinita ai sensi della precedente lettera;

c) tendenziale riduzione degli incarichi dirigenziali in posizione di linea, loro limitazione alle effettive esigenze di gestione di strutture organizzative e riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali, mediante l'adozione di appositi meccanismi incentivanti forme di esodo assistito;

d) reimpostazione di tutti i processi amministrativi, funzionali ed erogativi al fine di conseguire adeguate economie procedurali e realizzare una conseguente liberazione di

risorse umane da ridestinare, ed economie finanziarie da reinvestire per altre finalità. Di tale attività razionalizzatrice è, in ogni caso, responsabile ciascun dirigente in funzione del relativo ambito di competenza. Per la reingegnerizzazione dei procedimenti e dei flussi di cui sopra, l'Amministrazione regionale può avvalersi di apposite prestazioni professionali rese da consulenti esterni, non sostitutive, comune, delle attività da rendersi ad opera dei competenti livelli dirigenziali, bensì quale mero supporto, ancorché qualificato, nella conduzione delle attività stesse;

e) introduzione di un adeguato sistema di pianificazione, controllo e valutazione dell'andamento gestionale, con particolare riguardo allo sviluppo di appositi strumenti di controllo economico e strategico della gestione, ai sensi delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*;

f) elaborazione ed impiego di forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro, tendenti alla riduzione del lavoro prestato a tempo pieno. Sarà disciplinato, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa da condursi sulla base di appositi principi generali dettati con apposito atto d'indirizzo della Giunta, la forma del lavoro "ripartito" e del lavoro "a chiamata", ferma restando la facoltà d'introdurre ulteriori formule gestionali flessibili del rapporto di lavoro stesso;

g) ricerca, studio, impostazione e realizzazione di diffusi interventi di esternalizzazione di funzioni e di servizi, nei casi di comprovata economicità di gestione a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli quali-quantitativi di prestazioni rese, ovvero nelle ipotesi di recupero qualitativo o quantitativo nell'erogazione di servizi o nella prestazione di funzioni a parità dei relativi profili economici. Sono, in ogni caso, attentamente monitorate, ai fini di una loro tendenziale gestione esternalizzata, tutti i processi di gestione inerenti al riconoscimento dei trattamenti economici e previdenziali al personale dipendente, la conduzione delle attività di istruzione dei procedimenti di concessione di finanziamenti a soggetti terzi e la gestione delle attività complessivamente riconducibili alla realizzazione di opere pubbliche ed alla tutela ambientale, nonché agli interventi connessi;

h) razionalizzazione delle risorse economiche correlate all'impiego delle forme di gestione dei trattamenti accessori del personale dipendente, mediante l'adozione di comportamenti ed azioni volti a scongiurare dinamiche retributive riconosciute in assenza di reali ritorni di utilità e di efficienza dell'azione pubblica, nonché a contenere fenomeni di consolidamento diffuso del trattamento economico accessorio del personale dipendente al di fuori di reali esigenze produttive e/o di specifiche politiche di gestione delle risorse umane. Tali risorse, pertanto, dovranno orientativamente essere destinate, in ragione della loro natura, al perseguimento di obiettivi certi e misurabili, del raggiungimento dei quali sono chiamati a rispondere, in termini di utilizzo e di risultato, i competenti livelli dirigenziali;

i) realizzazione compiuta di un complessivo sistema di trasferimenti e deleghe di attribuzione in grado di effettivamente valorizzare il potenziale funzionale degli Enti locali, attraverso il completamento delle azioni in atto e l'attivazione di nuovi processi di trasferimento o delega. A tal fine i Dipartimenti regionali promuovono la ricognizione delle competenze delegabili o trasferibili, da realizzarsi anche mediante forme sperimentali e/o progetti speciali;

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

l) per il periodo massimo di due anni l'introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti pubblici, con oneri a carico degli utilizzatori. In vista dell'attuazione delle disposizioni di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* gli oneri relativi al personale regionale utilizzato negli enti locali possono restare a carico della Regione ⁽³⁾;

m) attivazione di un adeguato sistema informativo interno-esterno, in grado di veicolare dati ed informazioni necessarie per l'assolvimento delle attività di competenza regionale, al fine di un sensibile recupero di produttività interna e di miglioramento dei tempi di raccolta, elaborazione e strutturazione dei dati.

2. Gli obiettivi correlati alle azioni di cui al comma precedente sono conseguiti mediante l'adozione di specifici atti di governo che individuino gli strumenti organizzativi e normativi, le dotazioni di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle misure di cui al comma 1.

3. Il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento di spesa di cui al presente articolo saranno valutati, per ciascun anno del triennio 2002-2004, quali elementi di riferimento principale per la valutazione delle prestazioni dirigenziali e per il conseguente riconoscimento economico correlato ai risultati conseguiti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere assunti, con contratto a tempo determinato e mediante specifica selezione preceduta da apposito avviso pubblico, cento giovani laureati con punteggio non inferiore a cento su centodieci da inquadrare nella categoria D3 ex ottava qualifica funzionale ⁽⁴⁾.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di procedere alla stipula di nuovi ed ulteriori contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di avvalersi, con qualsiasi forma, di unità di personale dipendente da altre pubbliche Amministrazioni in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 2.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 6, *L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*. Il testo originario era così formulato: «l) introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti, pubblici o privati, con oneri a carico degli enti utilizzatori;».

(4) Comma così modificato dall'art. 10-bis, comma 4, *L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

Art. 4

Monitoraggio della spesa a titolo di personale dipendente.

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

1. Il Dipartimento Organizzazione e Personale formule, mensilmente, un elenco contenente le indicazioni relative al trattamento economico corrisposto al personale addetto ai servizi regionali, distinto per area contrattuale dirigenziale e non dirigenziale, con la specifica indicazione del numero delle unità di personale ripartito per categoria, profilo professionale e posizione economica. L'elenco è trasmesso, senza ritardo, al Dipartimento Bilancio e Finanze, unitamente alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento delle retribuzioni. Ogni variazione dei dati contenuti nell'elenco di cui sopra deve essere espressamente motivata, con l'indicazione, per esteso, dei nominativi dei beneficiari dei provvedimenti paritetici, amministrativi o giurisdizionali esecutivi che presiedono la variazione del trattamento economico corrisposto rispetto al mese antecedente.
 2. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Segretario Generale o, in assenza il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale ed il Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze presentano, alla Giunta regionale, una relazione congiunta evidenziante l'andamento della spesa sostenuta, nel corso dell'esercizio precedente, a titolo di personale dipendente e, nell'ipotesi di accertato incremento reale o tendenziale della spesa stessa rispetto ai precedenti esercizi, propongono gli opportuni correttivi.
-

Art. 5

Pagamenti a fronte di titoli esecutivi o a seguito di condanna.

1. Gli impegni di spesa relativi ai capitoli 1003112 e 1003114 del bilancio di previsione, possono essere adottati solo in base a motivato provvedimento contenente, per esteso, le indicazioni dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi o dei provvedimenti attuativi di istituti contrattuali applicati al personale regionale.
 2. In caso di condanna della Regione al pagamento di competenze arretrate e relativi accessori, il Dipartimento Organizzazione e Personale provvede alla liquidazione delle somme dovute entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo, su conforme parere dell'Avvocatura regionale attestante che non sussistono ragioni tali da giustificare la proposizione di impugnazioni. In caso d'inosservanza del predetto termine, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale procede all'accertamento delle relative responsabilità disciplinari ed, ove sussistano i relativi presupposti, provvede all'attivazione del giudizio per responsabilità patrimoniale.
 3. Il Dipartimento Bilancio e Finanze acquisisce mensilmente gli elenchi dei pagamenti eseguiti dal tesoriere in conto sospesi a seguito di provvedimento di assegnazione di somme da parte del Giudice dell'Esecuzione e provvede alla regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio. L'avvocatura regionale è tenuta a trasmettere tempestivamente al Dipartimento bilancio e finanze tutti gli elementi necessari per l'individuazione della natura della spesa e del relativo creditore.
-

Art. 6*Trattamenti per buoni-pasto e per missioni.*

1. La Giunta regionale adotta uno o più provvedimenti contenenti i criteri generali per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1003104 e 1003116 del bilancio di previsione. Fino all'adozione degli atti di indirizzo della Giunta regionale e, comunque, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale adotta gli atti gestionali diretti ad assicurare il contenimento della spesa relativa ai predetti capitoli, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale.
 2. A tal fine, sono determinati il numero massimo di buoni - pasto utilizzabili settimanalmente da ciascun dipendente, nonché il numero complessivo di missioni da effettuarsi, mensilmente, da parte del personale in servizio. Le missioni devono essere autorizzate esclusivamente per obiettive ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione del presente obbligo, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo, rispettivamente, ai soggetti usufruenti ed autorizzanti.
 3. Prima di procedere alla liquidazione delle spese relative alle missioni effettuate dal personale e delle spese relative alla gestione del servizio di mensa, il Dipartimento Organizzazione e Personale verifica il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale.
-

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione**Art. 7***Ordinamento generale delle strutture regionali ⁽⁵⁾.*

1. Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della strutture organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati:
 - a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici;
 - b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale ⁽⁶⁾.
2. I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.

2-bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità ⁽⁷⁾.

3. Il coordinamento di Area Funzionale può essere affidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un Dirigente Generale in servizio presso l'Ente. La responsabilità coordinamentale dell'Area Funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione. L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'Area Funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione.

4. La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti ⁽⁸⁾.

5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale ⁽⁹⁾.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 novembre 2006, n. 770*.

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) il numero massimo di settori istituibili non può superare il numero di cinquantacinque.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

(8) Ai sensi del punto 1), *Delib.G.R. 13 dicembre 2012, n. 568* è stata istituita l'Unità organizzativa di Progetto di cui al presente comma.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 3, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

Art. 8

Istituzione del Segretariato Generale ⁽¹⁰⁾

1. Nell'ambito del sistema organizzativo regionale è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento "Segretariato Generale", con compiti di sintesi e di coordinamento

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

dei dipartimenti nonché, ove istituite, delle direzioni delle Aree Funzionali, per il migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell'Ente; è altresì attribuita al Segretariato Generale la verifica dell'andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del Presidente.

2. L'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta regionale a dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di dirigente generale per almeno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno quindici anni in organismi, Enti o Aziende, pubblici o privati, ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'*art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* per la nomina a dirigente generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale ⁽¹⁰⁾. Al Segretario Generale è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti generali maggiorato del 20%.

(10) Con *D.P.G.R. 30 gennaio 2009, n. 24* è stato approvato l'atto di indirizzo ai sensi del presente articolo.

(11) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 3 giugno 2005, n. 12*.

Art. 9

Accesso alla qualifica dirigenziale.

1. ... ⁽¹²⁾.

(12) Il presente articolo, come modificato dall'*art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, sostituisce l'*art. 29, L.R. 13 maggio 1996, n. 7*.

Art. 10

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale devono precisare l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità e ai piani di programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e da eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto.

2. Gli incarichi dirigenziali:

a) hanno una durata che è correlata agli obiettivi prefissati e non può eccedere il termine di 3 anni per i dirigenti generali e 5 anni per i dirigenti;

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

b) i dirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali;

c) sono rinnovabili;

d) sono regolati dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto della dirigenza e da un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico;

e) sono consensualmente risolvibili.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore al personale. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore al personale.

3-bis. Nell'ambito di un razionale ed economicamente neutro utilizzo del personale della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, gli incarichi dirigenziali, presso gli uffici della Giunta regionale, possono essere conferiti, in misura percentuale non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001*, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Fermo restando il limite della dotazione organica, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque ⁽¹³⁾.

4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta proposta dall'Assessore al Personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lettera a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato ⁽¹⁴⁾.

4-bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell'*art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18* sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico ⁽¹⁵⁾.

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

4-ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione ⁽¹³⁾.

5. La durata degli incarichi di direttore generale non può eccedere il termine di tre anni e sono revocati di diritto nel caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, dal Presidente della Giunta regionale. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali ⁽¹⁷⁾.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutabili con i sistemi e le garanzie di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo le norme recate nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'Amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle Amministrazioni della Regione, nei limiti dei posti disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale, su domanda dell'interessato, previa delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore al Personale, acquisita previa deliberazione dell'Amministrazione di provenienza.

8. È altresì assicurato il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non applica l'articolo 2103 del Codice Civile.

9. Fermi restando diritti e procedure previste dal Contratto nazionale di lavoro dell'area della dirigenza, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'Amministrazione regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

10. Gli Enti locali della Regione possono chiedere l'utilizzazione, per compiti specifici e per periodi determinati, dei dirigenti di cui al comma precedente assumendosene i relativi oneri. I provvedimenti di temporanea utilizzazione presso gli Enti locali sono assunti dall'Assessore al Personale, previo consenso degli interessati.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 luglio 2013, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

(14) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono i precedenti commi 4 e 4-bis (sostitutivi, a loro volta, dell'originario comma 4, in virtù dell'*art. 4, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*), per effetto dell'*art. 16, comma 2, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

4-bis. Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'*art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, così come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*».

(15) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono i precedenti commi 4 e 4-bis (sostitutivi, a loro volta, dell'originario comma 4, in virtù dell'*art. 4, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*), per effetto dell'*art. 16, comma 2, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4-bis. Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'*art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, così come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*».

(16) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono i precedenti commi 4 e 4-bis (sostitutivi, a loro volta, dell'originario comma 4, in virtù dell'*art. 4, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*), per effetto dell'*art. 16, comma 2, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4-bis. Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'*art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, così come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*».

(17) Per la soppressione dell'integrazione del trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

Art. 11

Norma transitoria.

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale cessano decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Personale, provvede a determinare il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e ad assegnare alle strutture di livello generale i dirigenti necessari a coprire gli incarichi di livello dirigenziale.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale conferisce con decreto gli incarichi dirigenziali di livello generale.

4. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti di livello generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali relative alle strutture organizzative di propria pertinenza ai dirigenti loro assegnati dalla Giunta regionale.

Normativa regionale
L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

Art. 12
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
-
-

L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

La struttura organizzativa degli Uffici regionali è stata più volte modificata nel corso degli anni sia per l'immissione nei ruoli di personale proveniente da entità diverse dalla Regione in seguito al loro smembramento, sia a causa di modifiche normative quali la costituzione di ruoli separati per il personale della Giunta e quello del Consiglio.

I principali provvedimenti in materia, già di per sé difficilmente coordinabili, sono stati abrogati dall'art. 42 della presente legge nelle parti con essa incompatibili. Vedi comunque la L.R. 28 marzo 1975, n. 9; la L.R. 21 aprile 1987, n. 11; la L.R. 19 febbraio 1990, n. 11; la L.R. 2 maggio 1991, n. 5 che ha istituito per il personale del Consiglio un ruolo distinto da quello della Giunta e la L.R. 21 marzo 1994, n. 11 istitutiva della struttura organizzativa delle provincie di Crotone e Vibo Valentia. Vedi anche la L.R. 8 giugno 1996, n. 13 e la L.R. 29 luglio 2002, n. 26 recante norme integrative della presente legge. Vedi altresì la Delib.U.P. 26 gennaio 2002, n. 30, con la quale è stato adottato il regolamento sulle selezioni e sulle progressioni verticali.

Capo I - Principi generali

Art. 1

Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla *legge regionale n. 5 del 1991*.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Art. 2

Indirizzo politico-amministrativo.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte del Segretario generale, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio ^(*):

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;

c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

(3) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 3

Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa.

1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale, una relazione sull'attività svolta ⁽⁴⁾.

2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993.

(4) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 3-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza ⁽⁴⁾.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 3-ter

Inadempienze ⁽⁶⁾.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3-bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 4

Mobilità dei dirigenti.

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.
 2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.
-
-

Art. 5

Avocazione e controllo sostitutivo.

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
 2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.
-
-

Capo II - Ordinamento della struttura amministrativa

Art. 6

Articolazione della struttura del Consiglio regionale.

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Direzione generale, Aree funzionali, Settori, Servizi ed Uffici ⁽⁷⁾:

a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità ⁽⁸⁾;

b) Le Aree funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

legge regionale 29 luglio 2002, n. 26. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge ⁽⁹⁾;

c) i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa ⁽¹⁰⁾;

d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Nell'ambito del Segretariato generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale ⁽¹¹⁾. Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale ⁽¹²⁾.

(7) Alinea così modificato dapprima dall'art. 2, comma 3, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi dall'art. 43, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, e infine dall'art. 26, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(8) La presente lettera, già sostituita dall'art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 43, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 26, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.».

(9) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «b) i Dipartimenti sono istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso.».

(10) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(11) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(12) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, terzo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 7 ⁽¹³⁾

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione; assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;

g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

4. [Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza] ⁽¹³⁾.

(13) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, commi 6 e 7, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 43, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 1, quarto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il comma 4 del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto comma 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Compiti del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti di Area funzionale. 1. Il dirigente preposto al Segretariato generale è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;

b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- m) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-bis. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

- a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-ter. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

- a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;
- b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
- c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
 - e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;
 - f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;
 - g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;
 - h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.
3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.».

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, nella parte in cui sostituisce il presente comma, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 7-bis ⁽¹⁵⁾

[1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione].

(15) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, poi modificato dall'art. 2, comma 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 7, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e dall'art. 6, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, quinto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il presente articolo, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7-bis. 1. La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.».

Art. 8

Compiti e responsabilità dei dirigenti.

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:

- a) la direzione dei settori e dei servizi;
- b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;
- e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
- f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;
- g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
- h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

Art. 9

Ufficio di Gabinetto.

1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da quattro unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale⁽¹⁶⁾.
4. Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale ⁽¹⁷⁾.

5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al Segretario generale e quella in godimento all'atto della nomina ⁽¹⁸⁾. Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.

(16) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 8, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e poi dall'art. 7, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della stessa legge.

(17) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, è stato poi così sostituito dall'art. 43, comma 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea. Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso di diploma di laurea ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.».

(18) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 9, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio ⁽¹⁹⁾.

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽²⁰⁾.

2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] ⁽²¹⁾.

3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex *legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci ⁽²²⁾. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista ⁽²³⁾.

3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consigliere regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale ⁽²⁴⁾.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari ⁽²⁵⁾.

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ⁽²⁶⁾ possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 ⁽²⁶⁾. [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] ^{(27) (28)}.

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] ⁽²⁹⁾, per il Presidente della Giunta delle Elezioni ⁽³⁰⁾.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale ⁽³¹⁾.

9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'*art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14* ⁽³²⁾.

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] ⁽³³⁾, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽³⁴⁾.

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali ⁽³⁵⁾.

(19) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, L.R. 8 febbraio 1999, n. 3 e l'art. 5, comma 22, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56. Vedi anche l'art. 37, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(20) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19, dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(21) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(22) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l'art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(23) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, L.R. 4 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 1-quarter, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, è stato nuovamente sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e, successivamente, così modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, poi dall'art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Consiglio regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(24) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(25) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e infine dall'art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.

(26) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(27) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(28) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 (vedi anche l'art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».

(29) Parole soppresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(30) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 (vedi anche l'art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15).

(31) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

(32) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

(33) Parole soppresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge).

(35) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 10-bis

1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale ⁽³⁶⁾.

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁷⁾.

(36) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

Art. 11

Figure professionali speciali.

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

albi professionali ⁽³⁸⁾. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] ⁽³⁹⁾.

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

(38) Periodo così modificato dall'art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16.

(39) Periodo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

Art. 11-bis

1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali ⁽⁴⁰⁾.

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla *legge regionale 5 aprile 1985, n. 15*, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;

b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;

c) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'*art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15*, fino al raggiungimento del contingente

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

numerico previsto dalla tabella di cui all'*art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23*, come modificato dall'*art. 1-quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse ⁽⁴¹⁾.

(40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.

(41) Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

Art. 12

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo.

1. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 6 dicembre 1973, n. 853*, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 13

Qualifiche e funzioni dirigenziali.

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore Generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'*articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549* ⁽⁴²⁾.

(42) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 10, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 26, comma 1, sesto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 14

Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:

- possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale ⁽⁴³⁾;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. [Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza] ⁽⁴⁴⁾.

(43) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, settimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(44) Comma abrogato dall'art. 1, comma 16, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 15

Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area funzionale a contratto ⁽⁴⁵⁾.

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di Segretario generale, di Direttore generale e dirigente di Area funzionale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica/magistrale, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitari, delle magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico ⁽⁴⁶⁾.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

(45) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi così modificata dall'art. 26, comma 1, ottavo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto.».

(46) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi dall'art. 43, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e infine dall'art. 26, comma 1, nono alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 16

Conferenze di Area funzionale ⁽⁴⁷⁾.

1. Sono istituite le Conferenze di Area funzionale, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascuna Area funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree funzionali ⁽⁴⁸⁾.

2. Le conferenze sono composte, oltre che dal dirigente di Area funzionale, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'Area funzionale ⁽⁴⁹⁾.

3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il dirigente di Area funzionale ⁽⁵⁰⁾.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal dirigente di Area funzionale o da un dirigente suo delegato ⁽⁵¹⁾.

(47) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «Conferenze di dipartimento.».

(48) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(49) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(51) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 17

Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore generale ⁽⁵²⁾.

1. Al Segretario generale ed al Direttore generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione ⁽⁵³⁾.
2. Al Segretario generale ed al Direttore generale, di cui all'*art. 15 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 del presente articolo ⁽⁵⁴⁾.
3. Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale ⁽⁵⁵⁾.

(52) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi così modificata dall'art. 43, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e dall'art. 26, comma 1, decimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale».

(53) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22, poi così modificato dapprima dall'art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 43, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.».

(54) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22 (nel quale sono riportate erroneamente le parole "della presente legge" in luogo delle parole "del presente articolo"), poi così modificato dapprima dall'art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 43, comma 10, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.».

(55) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 11, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 18

Attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale compresi i dirigenti preposti alle Aree funzionali ⁽⁵⁶⁾.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

(56) Comma così modificato dall'art. 2, comma 14, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 19

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.
2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso - concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439*, del Consiglio dei Ministri intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20

Pari opportunità.

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:
 - a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
- c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;
- d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.
2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
-
-

Art. 21

Formazione della dirigenza.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.
-
-

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 22

Rapporti tra i livelli dirigenziali.

1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale ed alla Direzione Generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle Aree, con decreto del Presidente del Consiglio ⁽⁵⁷⁾.
2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un'Area o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti ⁽⁵⁸⁾.
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

(57) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 26, comma 1, undicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(58) Comma così modificato dall'art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 23

Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati.

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.
-

Art. 24

Dotazione organica.

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.
-

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 25

Articolazione della struttura.

1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici ⁽⁵⁹⁾.

(59) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 16, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Articolazione della struttura. 1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel Segretariato generale.».

Art. 26

Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale.

1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato generale e delle aree funzionali ⁽⁶⁰⁾.

(60) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Capo IV - Norme transitorie e finali

(giurisprudenza)

Art. 27

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario generale e dei dirigenti di Area funzionale, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale ⁽⁶¹⁾.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996⁽⁶²⁾ presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie⁽⁶³⁾.

(61) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 18, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

(62) L'originaria data del 31 maggio 1993 è stata così sostituita dall'*art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, nel testo di cui all'*art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.*

(63) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 6.*

Art. 28

Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.***Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.***

Publicata nel B.U. Calabria 19 febbraio 1996, n. 18.

Vedi anche l'art. 1-quater, comma 2, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Vedi altresì l'art. 4, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1***Emolumenti dei Consiglieri regionali ^o.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2, dall'art. 42, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;

c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari ;

d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Art. 2

Decorrenza⁽⁵⁾.

1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:

a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;

b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;

c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.

2. La corresponsione degli emolumenti cessa:

a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle commissioni consiliari;

b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;

c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.

3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Decorrenza. 1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione.

3. La corresponsione della indennità cessa:

- alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

- fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale;
- fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.».

Art. 3 *Assenze* ⁽⁶⁾.

1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.
2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza ⁽⁷⁾.
3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.
4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre .

(6) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11, è stato poi così sostituito dall'art. 39, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Assenze. 1. Il Servizio di Ragioneria è delegato ad operare una trattenuta sull'indennità di carica pari a lire 200.000 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo di cui all'articolo 34 del regolamento interno.

2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione.».

(7) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari a 400,00 euro per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza.».

Capo II - Rimborsi e trattenute

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Art. 4

Rimborso spese di trasporto.

1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 km in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio ⁽⁸⁾.

2. Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto né al rimborso delle spese di trasporto né alla diaria di cui al successivo articolo 5.

3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione un'autovettura di servizio ai sensi del successivo articolo 11 non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Per i Consiglieri regionali residenti fuori Regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri ⁽⁹⁾.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11, poi così modificato dall'art. 1-quater, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, come modificato, a sua volta, dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

(9) Vedi l'art. 1-bis, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349.

Art. 5

Diaria.

1. Il Servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta ⁽¹⁰⁾.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

2. La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per venti ⁽¹⁰⁾ accessi al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

(10) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.

(11) L'originaria parola «quindici» è stata sostituita con la parola «venti» dall'art. 2, comma 2, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.

(12) La disciplina del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali è stata originariamente dettata dalla L.R. 10 novembre 1972, n. 6, la quale ha subito una serie di modificazioni da parte di leggi abrogate unitamente ad essa dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 10, a sua volta abrogata dall'art. 30 della presente legge.

(13) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi la L.R. 15 luglio 1996, n. 15.

Art. 6

Adeguamento I.S.T.A.T.

1. L'ammontare della diaria di cui al comma 2 del precedente articolo 5 è sottoposto ad adeguamento annuale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle variazioni I.S.T.A.T.

Art. 7

Periodo di corresponsione ⁽¹⁴⁾.

[1. Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta].

(14) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge).

Art. 8

Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio ⁽¹⁵⁾.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

[1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:

- a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;
- b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato ⁽¹⁶⁾.

2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo].

(15) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38*, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6* della medesima legge) è stato poi abrogato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della medesima legge).

(16) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento di cui:

- a) il 17% quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;
- b) il 3% quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.».

Capo III - Missioni fuori Regione

Art. 9

Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.

2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'*articolo 1, 6° comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417* e successive modificazioni.

Art. 10

Rimborso spese effettivamente sostenute.

1. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.

2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.

3. Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione.

In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super.

Art. 11

Uso di autovetture di servizio.

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.

2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

Capo IV - Indennità di fine mandato e assegno vitalizio ⁽¹⁷⁾

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Art. 12

Indennità di fine mandato ⁽¹⁸⁾.

- [1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.
2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere].

(17) L'art. 3, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto la sostituzione della presente rubrica, con il testo ivi riportato, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

(18) Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 15 novembre 2012, n. 56.

Art. 13

Misura della indennità di fine mandato ⁽¹⁹⁾.

- [1. L'ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione del mandato ⁽²⁰⁾.
2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
3. [Ai Consiglieri che abbiano già beneficiato della liquidazione di fine mandato è corrisposta, in caso di rielezione non immediata, l'indennità di fine mandato per un numero di anni che sommati a quelli per i quali la liquidazione è stata già effettuata, non superi i quindici anni] ⁽²¹⁾.
4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto ⁽²²⁾.
5. La misura dell'anticipazione, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima ⁽²³⁾].

(19) Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 15 novembre 2012, n. 56.

(20) Il presente comma, già sostituito dall'art. 2-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 (ai sensi del comma 2 del medesimo articolo detta sostituzione spiega i suoi effetti a decorrere dalla legislatura in corso), poi così modificato dall'art. 24, comma 1, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo precedente era il seguente: «1. Per i Consiglieri regionali in carica da oltre due legislature, inclusi anche quelli della

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

sesta legislatura non rieletti, l'ammontare della indennità di fine mandato è aumentata, per ogni anno successivo al decimo e fino ad un massimo di quindici, in misura pari al 50 per cento dell'ultima indennità percepita alla data di cessazione del mandato.».

(21) Comma così sostituito dall'art. 2-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, poi abrogato dall'art. 24, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.».

(22) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

(23) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, L.R. 22 maggio 2002, n. 23, poi così modificato dall'art. 18, comma 2, primo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 14

Assegno vitalizio ⁽²⁴⁾.

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.

2. L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:

Anni di mandato	Riduzione annua
5	5%
10	3%
15	1%
oltre 15	0%» ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾ .

(24) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

(25) Periodo così modificato dall'art. 24, comma 1, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 15

Consiglieri inabili al lavoro ⁽²⁷⁾.

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato.

L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.

(27) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Art. 16

Accertamento della inabilità permanente ⁽²⁸⁾.

1. L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla *legge 10 agosto 1950, n. 648*, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

(28) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Art. 17

Contributi volontari ⁽²⁹⁾.

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età ⁽³⁰⁾.

2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge ⁽³¹⁾.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

(30) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

(29) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

(31) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 18

Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio ⁽³²⁾.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.
3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio vanga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

(32) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Art. 19

Misura dell'assegno vitalizio ⁽³³⁾.

1. [L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui al punto f) del precedente articolo 1 riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso] ⁽³⁴⁾.
2. La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge ⁽³⁵⁾.
3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata per cinque anni di anzianità contributiva nel 40% dell'indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'undicesimo al quindicesimo anno, e comunque nella misura massima dell'80% ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

3-bis. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT ⁽³⁸⁾.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

(33) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

(34) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(35) Il presente comma, già sostituito dall'art. 32, comma 10, L.R. 26 giugno 2003, n. 8, poi modificato dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 27, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).».

(36) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1-quater, comma 1, terzo alinea, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (come modificato, a sua volta, dall'art. 1, L.R. 19 ottobre 2001, n. 22 e dall'art. 1, L.R. 15 marzo 2002, n. 16), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 32, comma 10, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 (ai sensi dell'art. 3, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 (la disposizione si applica nei confronti dei consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla legislatura in corso) e successivamente così modificato dall'art. 27, comma 1, terzo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 30 per cento dell'indennità di carica, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino a 10 anni, e di 4 punti dall'11° anno al 15° anno ed oltre.».

(37) Ai sensi dell'art. 10, comma 10, L.R. 2 marzo 2005, n. 8, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche i Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dalla entrata in vigore della suddetta legge.

(38) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 20

Decorrenza dell'assegno vitalizio ⁽³⁹⁾.

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.

(39) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Art. 21

Reversibilità dell'assegno vitalizio ⁽⁴⁰⁾.

1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:

a) il coniuge convivente;

b) i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);

c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;

d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.

5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.

(40) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Art. 22

Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio ⁽⁴¹⁾.

1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura ⁽⁴²⁾.

(41) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

(42) Periodo così sostituito dall'art. 18, comma 2, secondo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio.».

Art. 23

Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno ⁽⁴³⁾.

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

(43) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

Capo V - Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

Art. 24

Collocamento in aspettativa.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
 2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
 3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.
-
-

Art. 25

Opzione circa il trattamento economico.

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.
 2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
 3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f).
 4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.
 5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
-
-

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Art. 26

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali.

1. La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto:

a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4-bis della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, come modificato dall'*articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16*;

b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'*articolo 1 della legge n. 16 del 1992*, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4-quater della *legge n. 55 del 1990* come modificato dalla *legge n. 16 del 1992*, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.

Art. 27

Assegno in caso di sospensione dalla carica.

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

Capo VI - Norme transitorie e finali - Abrogazioni

Art. 28

Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.
 2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
-
-

Art. 29

Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura ⁽⁴⁴⁾.
2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alla *legge regionale 24 maggio 1980, n. 11; legge regionale 4 giugno 1987, n. 19; legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12, e la legge regionale 9 settembre 1994, n. 22.*
3. [Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell'anno di riferimento] ⁽⁴⁵⁾.
4. I consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente art. 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:
 - a) per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;
 - b) per i consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge ⁽⁴⁶⁾.

(44) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

(45) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1-quater, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, poi modificato dall'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 10-ter, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18 e infine abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente così disponeva: «3. Gli assegni vitalizi sia degli ex

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati nella misura di cui al precedente comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda spettante al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2000, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.».

(46) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.

Art. 30

Abrogazione di disposizioni.

1. Sono abrogate la *legge regionale 10 aprile 1995, n. 10*, nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

Art. 31

Norme finanziarie.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 32

Decorrenza.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996⁽⁴⁷⁾.

(47) Vedi l'art. 3, L.R. 15 luglio 1996, n. 15.

Art. 33

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Normativa regionale
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 3 giugno 2005, n. 1.

Il precedente regolamento interno era stato approvato con *Delib.C.R. 8 marzo 1972, n. 54.*

(...)

Capo VI - Delle Commissioni

Articolo 27

Costituzione delle Commissioni Permanenti.

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

Articolo 28

Competenza delle Commissioni permanenti ⁽¹⁰⁾.

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali e affari generali, riforme e decentramento;
- b) Seconda Commissione - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

Normativa regionale
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

- c) Terza Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
 - d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente.
-

(10) L'art. 2, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente articolo con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

Articolo 29

Composizione delle Commissioni permanenti.

1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi ⁽¹⁰⁾.
 2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
 3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.
 4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.
 5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
 6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
 7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
-

Normativa regionale
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, Delib.C.R. 21 gennaio 2015, n. 14*. Il testo precedente era così formulato: «1. Ciascuna Commissione permanente è composta complessivamente da quindici Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.».

Articolo 30

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.
3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.
4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
- 4-bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere Segretario (espressione della maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ⁽¹²⁾.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.
6. L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

(12) Il presente comma, aggiunto dalla *Delib.C.R. 29 maggio 2008, n. 262* (poi revocata dalla *Delib.C.R. 30 giugno 2008, n. 270*), è stato successivamente così sostituito dalla *Delib.C.R. 23 ottobre 2009, n. 385*. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Nel caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, morte o altro impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente, ovvero del Segretario, la Commissione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto il nuovo Presidente, Vice Presidente o Segretario cessati. Viene eletto chi raggiunge il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età».

Articolo 31

Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

Normativa regionale
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
 3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.
-
-

Articolo 32

Commissioni speciali.

1. Quando il Consiglio delibera l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1 ⁽¹³⁾.
 2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.
-

(13) L'art. 3, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente comma con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

Articolo 33

Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.

1. È istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
 2. Alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
 3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria è fatto rinvio agli *articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.*
-
-

Articolo 34

Commissione speciale di vigilanza ⁽¹⁴⁾.

Normativa regionale
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.

3. La Commissione:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;

d) ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

e) può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 26 novembre 2012, n. 256. Il testo originario era così formulato: «Articolo 34. Commissione speciale di vigilanza. 1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. La Commissione speciale di vigilanza:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.».

Articolo 35

Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
 2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.
 3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.
 4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
-

Articolo 36

Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ⁽¹⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina

Normativa regionale
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare le procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.

(15) L'art. 4, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

(...)

Articolo 88

Attività conoscitiva e sindacato ispettivo.

1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto, i Presidenti delle Commissioni, previa decisione delle medesime nell'ambito delle proprie competenze:

a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b) richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

Normativa regionale
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l'intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi dell'indagine. La Commissione non può procedere all'indagine se non ha acquisito l'intesa.

3. Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.

(...)

Articolo 135

Struttura organizzativa e personale.

1. Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni attualmente vigenti.

3. Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

4. Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale, al Direttore Generale e alle Aree funzionali i dirigenti, che sono preposti al loro incarico entro i successivi 30 giorni ⁽³¹⁾.

(31) Comma così sostituito dal punto 16, *Delib.C.R. 1° agosto 2011, n. 125*. Il testo originario era così formulato: «5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale e ai Dipartimenti i dirigenti, che sono preposti al loro incarico dai direttori generali entro i successivi 30 giorni.»

(...)

Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.**Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2007, n. 13.

L'ufficio di presidenza

Premesso:

che la legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, pubblicata sul BURC del 30 aprile 2007 supplemento straordinario all'art. 1, sostituendo integralmente il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, disciplina le modalità di attribuzione del trattamento economico alle strutture speciali del Consiglio regionale.

che la norma in argomento dispone specificamente che il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 dell' *art. 10 della L.R. n. 8/1996*, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.

Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*.

Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine.

Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che, inoltre, il punto 2 della stessa norma prevede che ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5 per cento degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore.

Normativa regionale
Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.
Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19
aprile 2007, n. 8.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che l' *art. 7 della L.R. n. 8/2007* ne dispone l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 (giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione).

che l' *art. 10 della L.R. n. 8/1996* attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza a regolamentare e quantificare il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali.

Ritenuto dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico da corrispondere con effetto dal 1° maggio 2007 ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale.

Vista la *legge regionale n. 8/1996* e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la *Delib.C.R. 18 gennaio 2000, n. 400*.

Visto il *D.Lgs. n. 165/2001* come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.

Vista la *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*.

Vista la *legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Vista la *L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Vista la *Delib.U.P. 21 maggio 2002, n. 126* recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. *Art. 51, 2° comma, L.R. n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti ex *art. 4, legge regionale n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera

-
- Di modificare la *Delib.U.P. 6 febbraio 2001, n. 17* (nella parte che disciplina il trattamento economico del personale addetto alle strutture speciali).
 - Di modificare la *Delib.U.P. 22 maggio 2001, n. 89* limitatamente alla parte in cui richiama l' *art. 1-bis della L.R. n. 7/2001*.
 - Di confermare integralmente il contenuto della *Delib.U.P. 20 giugno 2005, n. 17*.
 - Di rideterminare il trattamento economico da corrispondere ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale della Calabria secondo il seguente prospetto:

Normativa regionale
Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.

Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19
aprile 2007, n. 8.

L.R. 19 aprile 2007, n. 8 - Indennità strutture speciali, n. 17 1° maggio 2007

	Indennità annua lorda al 30 aprile 2007 €	Indennità annua lorda dal 1° maggio 2007 €	Indennità mensile lorda dal 1° maggio 2007 €
Autista	30.217,89	28.707,00	2.392,25
Collaboratore Esperto	39.375,70	37.406,92	3.117,24
Componente e Supporto Tecnico con licenza media inferiore	24.968,62	23.720,19	1.976,68
Supporto Tecnico diplomato	28.855,29	27.412,53	2.284,38
Componente e Supporto Tecnico laureato	31.788,04	27.412,53	2.284,38
Segr. particolare e Resp. Amministrativo	70.279,43	44.672,79	3.722,73

- Di stabilire che ai componenti delle strutture speciali provenienti da pubbliche amministrazioni viene corrisposto il trattamento economico accessorio derivante dalla differenza tra la retribuzione complessiva attribuita al componente di pari categoria estraneo alla pubblica amministrazione e con le modalità di cui alla richiamata Delib.U.P. n. 17/2005.
- Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano capienza nei rispettivi capitoli del bilancio del Consiglio regionale che presentano la necessaria disponibilità.
- Di mandare la presente determinazione ai Settori Bilancio e Ragioneria e Risorse Umane per il seguito di competenza.
- Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti *ex art. 4 della L.R. n. 19/2001*; ai sensi dell' *art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 258.***Modifiche all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale.***

Publicata nel B.U. Calabria 30 giugno 2007, n. 12.

La Giunta regionale

Premesso:

- che con *Delib.G.R. 11 novembre 2006, n. 770* è stato determinato l'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'*art. 7, della L.R. n. 31/2002*;

- che con la predetta deliberazione, successivamente modificata ed integrata, è stato, tra l'altro, istituito il dipartimento Presidenza ed Organizzazione del Personale.

Preso atto:

- che nel corso della gestione amministrativa sono emerse rilevanti problematiche del personale, da cui dipende l'efficacia e l'efficienza di tutte le strutture regionali e l'attuazione delle riforme legislative in materia di trasferimento delle funzioni;

- che in particolare è urgente:

> procedere con speditezza al riordino delle strutture organizzative, in funzione dei compiti di programmazione e controllo della Regione, stante l'entrata a regime della fase di trasferimento delle funzioni alle Province, per effetto delle disposizioni legislative contenute nel "collegato" alla manovra finanziaria per il 2007;

> incrementare la produttività regionale, migliorando l'efficienza dei servizi regionali ed utilizzando proficuamente tutti i dipendenti, ivi compresi quelli attualmente collocati presso le sedi periferiche;

> attuare il sistema di monitoraggio e di controllo della spesa del personale previsto dalla *L.R. n. 31/2002*, rendendo coerente l'andamento della spesa nel rispetto del patto di stabilità;

> semplificare i procedimenti amministrativi, specie quelli che coinvolgono più dipartimenti;

> attuare, secondo il principio della responsabilità, gli istituti incentivanti della produttività previsti dalla contrattazione collettiva.

Normativa regionale
Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 258.

Modifiche all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale..

Ritenuto necessario, per realizzare tali importanti obiettivi, concentrare in un unico dipartimento le attività concernenti l'organizzazione ed il personale, scorporandole dall'attuale Dipartimento della Presidenza, al quale, a fini di riequilibrio interno, sono contestualmente attribuite le competenze programmatiche in materia di Protezione civile, precisandosi che le attività sul territorio continueranno ad essere svolte, in rapporto di dipendenza funzionale, dai Servizi decentrati del Settore 2 del Dipartimento Lavori pubblici.

Evidenziata l'opportunità di apportare modifiche ad alcune strutture dipartimentali per renderle più rispondenti ad esigenze sopravvenute, nonché, al fine di evitare inutili sovrapposizioni di sopprimere il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità accorpendo:

- le funzioni in materia di programmazione e gestione del Trasporto pubblico locale al costituito dipartimento Organizzazione del Personale;

- le funzioni in materia di Infrastrutture al Dipartimento Lavori pubblici, ivi incluse le funzioni di responsabile dell'APQ "Sistema delle Infrastrutture di trasporto", che sono assegnate in capo al Dirigente generale del predetto dipartimento.

Ritenuto, inoltre, che, per fare fronte al maggior carico di lavoro dovuto all'attuazione in loco di quanto via via stabilito nel c.d. "Tavolo Calabria", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare necessario dotare il dipartimento del Lavoro di un ulteriore settore, con un dipendente servizio.

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di dover procedere a pubblicazione della struttura complessiva della Giunta, comprensiva sia delle parti oggetto di modifica che di quelle rimaste inalterate (allegato A).

Ritenuto, inoltre, di dover procedere alle conseguenti nuove assegnazioni dei dirigenti coinvolti nel processo di riorganizzazione, come da allegato B alla presente deliberazione, mentre, per il personale non dirigenziale, provvederà il Dirigente generale del dipartimento del personale.

Visto l'*art. 7, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31* secondo cui l'ordinamento della struttura amministrativa dell'amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinati da appositi atti organizzativi assunti dalla Giunta regionale.

Su proposta dell'Assessore al Personale, on. dott. Pasquale Tripodi, formulata sulla base dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità dell'atto.

Con voti unanimi;

Delibera

Normativa regionale
Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 258.

Modifiche all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale..

1. La parte motiva della presente deliberazione, da intendersi qui trascritta, ne è parte integrante e sostanziale.
 2. L'ordinamento generale delle strutture amministrative della Giunta regionale è determinato secondo il modulo organizzativo descritto nelle schede allegate alla presente deliberazione (allegato A).
 3. I dirigenti sono assegnati ai dipartimenti secondo quanto previsto nell'allegato B, mentre, per quanto concerne il personale non dirigenziale, provvederà il Dirigente generale del Dipartimento del Personale.
 4. La funzione di responsabile dell'APQ "Sistema delle Infrastrutture di trasporto" è assegnata in capo al Dirigente generale del dipartimento Lavori pubblici.
 5. Il Dirigente dott. Luigi Bulotta, che con successivo provvedimento sarà destinato ad altro incarico, mantiene ad interim la titolarità della U.O.A. "Coordinamento delle direzioni generali e controlli interni" presso il Segretariato generale.
 6. Resta confermato quanto stabilito con la *Delib.G.R. 11 novembre 2006, n. 770* e non modificato con la presente deliberazione.
 7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.
-
-

(...)

REGIONE ABRUZZO

Delib.C.R. 12 ottobre 2010, n. 56/2. (Art. 29)

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Abruzzo 1° dicembre 2010, n. 76.

(...)

Art. 29 *Competenza delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni permanenti sono in numero di cinque ed hanno competenza, rispettivamente, sulle seguenti materie:

a) I Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali": Bilancio; Programmazione; Finanze; Demanio e Patrimonio; Cassa e Contabilità; Tributi; Organi della Regione; Personale ed Amministrazione regionale; Enti regionali; Enti locali e decentramento; Affari generali; Affari istituzionali;

b) II Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture": Lavori Pubblici; Protezione civile; Urbanistica; Ambiente; Parchi e Riserve; Risorse idriche e Difesa del suolo; Trasporto e Produzione di Energia; Miniere e Risorse geotermiche; Inquinamento e Gestione dei rifiuti; Viabilità; Trasporti;

c) III Commissione "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive": Agricoltura e Foreste; Zootecnia; Credito fondiario e agrario; Caccia e Pesca; Industria; Commercio; Artigianato; Professioni; Sostegno all'Innovazione per i Settori produttivi; Ricerca; Turismo;

d) IV Commissione "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea": Politiche e cooperazione internazionali; Rapporti con l'Unione europea; Riforma Trattati dell'Unione europea; Recepimento produzione legislativa europea; Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo; Esame del progetto di legge europea dello Stato e Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea; Esame del progetto di legge europea regionale e monitoraggio sullo stato di attuazione della stessa; Pareri sulla conformità dei progetti di legge all'ordinamento europeo; Attuazione e promozione di politiche europee sulla base delle comunicazioni della Giunta e dei Direttori regionali; Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee; Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte di atti europei;

e) V Commissione "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro": Tutela della Salute; Alimentazione; Politiche sociali; Servizi sociali; Sicurezza sociale e del Lavoro; Previdenza; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Beni ed Attività culturali; Ordinamento della Comunicazione; Spettacolo; Sport; Pari Opportunità ⁽¹²⁾.

2. Le Commissioni svolgono le proprie funzioni in sede referente, consultiva, redigente e deliberante.

3. È istituita, altresì, una Commissione di vigilanza a carattere permanente, nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, con le attribuzioni, funzioni e poteri di cui all'art. 147.

4. Le Commissioni attuano per le materie di propria competenza il monitoraggio delle politiche.

(12) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 1, Delib.C.R. 21 dicembre 2012, n. 137/8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9* della stessa delibera) è stato successivamente così sostituito dall' *art. 3, comma 1, Delib.C.R. 25 febbraio 2014, n. 178/3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le Commissioni permanenti sono in numero di sette ed hanno competenza, rispettivamente, sulle seguenti materie: a) I Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali": Bilancio; Programmazione; Finanze; Demanio e Patrimonio; Cassa e Contabilità; Tributi; Organi della Regione; Personale ed Amministrazione regionale; Enti regionali; Enti locali e decentramento; Affari generali; Affari istituzionali; b) II Commissione "Territorio Ambiente e Infrastrutture": Lavori Pubblici; Protezione civile; Urbanistica; Ambiente; Parchi e Riserve; Risorse idriche e Difesa del suolo; Inquinamento e Gestione dei rifiuti; Viabilità; Trasporti; c) III Commissione "Agricoltura": Agricoltura e Foreste; Zootecnia; Credito fondiario e agrario; Caccia e Pesca; d) IV Commissione "Sviluppo economico e Attività produttive": Industria; Commercio; Artigianato; Professioni; Sostegno all'Innovazione per i Settori produttivi; Ricerca; Trasporto e Produzione di Energia; Miniere e Risorse geotermiche; Turismo; e) V Commissione "Salute e Sicurezza sociale": Tutela della salute; Alimentazione; Politiche sociali; Servizi sociali; Sicurezza Sociale e del lavoro; Previdenza; f) VI Commissione "Cultura, Formazione e Lavoro": Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Beni ed attività culturali; Ordinamento della Comunicazione; Spettacolo; Sport; Pari Opportunità; g) VII Commissione "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea": Politiche e cooperazione internazionali; Rapporti con l'Unione europea; Riforma Trattati dell'Unione europea; Recepimento produzione legislativa europea; Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo; Esame del progetto di legge europea dello Stato e Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea; Esame del progetto di legge europea regionale e monitoraggio sullo stato di attuazione della stessa; Pareri sulla conformità dei progetti di legge all'ordinamento europeo; Attuazione e promozione di politiche europee sulla base delle comunicazioni della Giunta e dei Direttori regionali; Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee; Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte di atti europei.».

(...)

REGIONE BASILICATA

Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1273. (Art. 20)

Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione.

Publicata nel B.U. Basilicata 25 gennaio 2000, n. 5.

(...)

Articolo 20

Costituzione e composizione delle Commissioni.

1. Sono istituite in n. 4 Commissioni Consiliari Permanenti le cui competenze sono ripartite secondo la tabella allegata al presente regolamento.
 2. Ciascun gruppo, subito dopo la propria costituzione, procede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni Consiliari Permanenti.
 3. Le Commissioni devono rispecchiare nel numero dei componenti nell'espressione dei voti, la consistenza numerica dei Gruppi.
 4. Dalla costituzione e composizione delle Commissioni il Presidente dà comunicazione in aula nella prima seduta utile e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
 5. Non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente ed i componenti della Giunta.
 6. Il Presidente ed i membri della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, e in caso di loro impedimento possono farsi rappresentare da un dirigente di volta in volta delegato.
 7. È fatto obbligo al Presidente della Giunta o ad altro componente della Giunta di partecipare alla seduta delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal il Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni.
 8. Le Commissioni restano in carica per un periodo di trenta mesi.
-
-

Allegato A

Tabella

Competenza delle Commissioni:

1) *Affari istituzionali*: Affari generale - Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione - Rapporti con enti, aziende e società collegati alla Regione - Circoscrizioni comunali polizia locale urbana e rurale.

2) *Bilancio e programmazione*: bilancio - Sviluppo economico - Demanio e patrimonio - Finanze - Politica della entrata e della spesa.

3) *Attività Produttive - Territorio - Ambiente*: Agricoltura e foresta: Ecologia e Ambiente - Caccia e Pesca - Turismo e industria alberghiera - Acque minerali e termali - Cave e torbiere - Assetto del territorio - Urbanistica - Valorizzazione del suolo - Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale - Viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - Navigazione e porti lacuali - Artigianato.

4) *Politica sociale*: Difesa della salute - Programmazione ospedaliera - Assistenza e sicurezza sociale scuola - Assistenza scolastica - Istruzione artigianale e professionale - Musei e biblioteche di enti locali - Lavoro - Emigrazione - Sport e tempo libero.

REGIONE CAMPANIA

Delib.C.R. 19 luglio 2012. (Art. 30)

Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012.

Publicata nel B.U. Campania 11 settembre 2012, n. 57.

(...)

Art. 30 *Materie oggetto delle Commissioni consiliari permanenti.*

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono otto. Esse hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

I Affari Istituzionali - Amministrazione civile - Rapporti internazionali e normativa europea - Autonomie locali e piccoli comuni - Affari Generali - Sicurezza delle città - Risorse umane - Ordinamento della Regione;

II Bilancio e Finanze - Demanio e Patrimonio;

III Attività Produttive - Programmazione - Industria - Commercio - Turismo - Lavoro ed altri settori produttivi;

IV Urbanistica - Lavori pubblici - Trasporti;

V Sanità e sicurezza sociale;

VI Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali;

VII Ambiente - Energia - Protezione civile;

VIII Agricoltura - Caccia - Pesca - Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

2. Le Commissioni hanno, altresì, competenza su ogni altra materia affine a quelle loro attribuite in via principale ed ordinaria.

(...)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3. (Art. 7)

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 5 dicembre 2007, n. 177.

(...)

Art. 7

Istituzione delle commissioni assembleari e designazione dei componenti delle commissioni.

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello statuto, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura, l'Assemblea può modificare nel corso della legislatura il numero e la competenza per materia delle commissioni assembleari.
2. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dal gruppo cui appartiene.
3. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi dei designati ed i relativi voti. Il Presidente ne dà notizia ai Presidenti delle commissioni competenti, alla Giunta e a tutti i consiglieri. Ogni gruppo, con le medesime modalità, procede al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da esso designati.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto, ogni consigliere fa parte di almeno una commissione. Può essere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il Presidente dell'Assemblea. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla partecipazione alle sedute i membri dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed i Presidenti di gruppo.
5. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al Presidente della Commissione.

(...)

REGIONE LAZIO

Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62. (Artt. 14 e 14-bis)

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, S. O. n. 1.

(...)

Art. 14 *Istituzione* ⁶⁾.

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

a) I commissione - affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità;

b) II commissione - affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori;

c) III commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;

d) IV commissione - bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria;

e) V commissione - cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo;

f) VI commissione - ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica;

g) VII commissione - politiche sociali e salute;

h) VIII commissione - agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico ⁶⁾.

2. All'inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione al Segretario generale

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni permanenti.

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale nonché ciascun consigliere che non faccia parte della Commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola di proposta e di emendamento, ma senza diritto di voto.

6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della Commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento e con diritto di voto ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2 del testo allegato alla *Delib.C.R. 9 giugno 2005, n. 1*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. La formulazione originaria era al seguente: «Art. 14. Istituzione. 1. All'inizio di ogni legislatura, su proposta del proprio Presidente, il Consiglio individua le Commissioni consiliari permanenti e le relative competenze.

2. Dopo la deliberazione di cui al comma 1, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti, dandone comunicazione immediata al segretario dell'Assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi,

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui non fanno parte con diritto di parola, di proposta e di emendamento ma senza diritto di voto.

5. Ogni gruppo consiliare può sostituire, per il solo esame di un determinato argomento e senza diritto di voto, un commissario dandone avviso al Presidente della Commissione consiliare.

6. I consiglieri nominati componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni consiliari.».

(6) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1 del testo allegato alla *Delib.C.R. 12 dicembre 2007, n. 43*, è stato poi nuovamente così sostituito dall' art. 1, *Delib.C.R. 21 settembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

a) I Commissione - affari costituzionali e statutari;

b) II Commissione - affari comunitari e internazionali;

c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;

d) IV Commissione - agricoltura;

e) V Commissione - ambiente e cooperazione tra i popoli;

- f) VI Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- g) VII Commissione - cultura, spettacolo e sport;
- h) VIII Commissione - lavori pubblici e politica della casa;
- i) IX Commissione - lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali;
- l) X Commissione - piccola e media impresa, commercio e artigianato;
- m) XI Commissione - urbanistica;
- n) XII Commissione - risorse umane, demanio, patrimonio, affari istituzionali, enti locali, tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa;
- o) XIII Commissione - sanità;
- p) XIV Commissione - scuola, diritto allo studio, formazione professionale e università;
- q) XV Commissione - sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo;
- r) XVI Commissione - mobilità.».
- (7) Comma così modificato dall'art. 1 del testo allegato alla *Delib.C.R. 22 giugno 2005, n. 3*.

Art. 14-bis

Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ⁽⁸⁾.

1. La Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ha competenza, tra l'altro, in ordine alle proposte di legge regionale per la revisione statutaria e a quelle in materia elettorale ⁽⁹⁾.
2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale deferite ad altre Commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.
3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento .

(8) Articolo aggiunto dall'art. 3 del testo allegato alla *Delib.C.R. 9 giugno 2005, n. 1*, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(9) Comma così modificato dall' art. 2, *Delib.C.R. 21 settembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima deliberazione).

(...)

REGIONE LIGURIA

Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18. (Art. 20)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Liguria 21 giugno 2006, n. 25, parte seconda, suppl. straord.

(...)

Articolo 20

Commissioni permanenti ⁽¹⁷⁾.

1. Sono istituite cinque Commissioni permanenti con competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:

I - Affari generali, Istituzionali e Bilancio (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).

II - Salute e Sicurezza sociale (Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).

III - Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro (Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario, Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).

IV - Territorio e Ambiente (Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).

V - Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità (Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati, Affermazione e tutela

dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza).

2. Le Commissioni, fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, relative alla V Commissione, si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva, per esprimere pareri; in sede redigente, a norma dell'articolo 106 del presente Regolamento. Esse si riuniscono, inoltre, per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso apposite relazioni e proposte al Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette alla V Commissione i rendiconti e i bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi costituiti o partecipati dalla Regione, nonché gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. La Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte.

4. La V Commissione:

a) promuove azioni volte a verificare la trasparenza dell'azione regionale, anche su richiesta di uno o più Consiglieri; la Giunta mette a disposizione della Commissione gli atti richiesti anche relativi a Enti, Agenzie, Aziende, Organismi regionali o partecipati;

b) avanza proposte per l'affermazione e la tutela della parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna e la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di uno dei due generi e promuove un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale;

c) esprime pareri sui progetti all'esame delle altre Commissioni, per gli aspetti riguardanti la propria competenza, secondo le modalità indicate all'articolo 84, comma 3;

d) presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale nelle materie di competenza;

e) svolge indagini conoscitive e ricerche nelle materie di competenza, dei cui risultati riferisce al Consiglio regionale;

f) verifica l'efficacia delle leggi regionali in particolare attraverso l'esame degli elementi acquisiti dagli esiti delle clausole valutative e della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR), ove previste, e riferisce al Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 82-quinquies.

5. ⁽¹⁸⁾.

6. La V Commissione rassegna al Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni.

7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

(17) Articolo così sostituito dall'allegato alla *Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10*, a decorrere dalla X legislatura. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 20. Commissioni permanenti. 1. Sono istituite otto Commissioni permanenti con competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:

- I - Affari generali, Istituzionali e Nomine (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine).

- II - Programmazione e Bilancio (Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).

- III - Salute e Sicurezza sociale (Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).

- IV - Attività produttive (Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario).

- V - Cultura, Formazione e Lavoro (Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).

- VI - Territorio e Ambiente (Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).

- VII - Controlli (Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati).

- VIII - Pari Opportunità (Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza).

2. Le Commissioni, fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, relative alle Commissioni VII e VIII, si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva, per esprimere pareri; in sede redigente, a norma dell'articolo 106 del presente regolamento. Esse si riuniscono, inoltre, per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, nonchè per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso apposite relazioni e proposte al Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Commissione VII i rendiconti e i bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi costituiti o partecipati dalla Regione, nonchè gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. La Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte.

4. La Commissione VII promuove azioni volte a verificare la trasparenza dell'azione regionale, anche su richiesta di uno o più Consiglieri. La Giunta mette a disposizione della Commissione gli atti richiesti anche relativi a Enti, Agenzie, Aziende, Organismi regionali o partecipati.

5. La Commissione VII rassegna al Consiglio regionale una relazione annuale delle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni.

6. La Commissione VIII ha il compito di avanzare proposte per l'affermazione e la tutela della parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna e la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di uno dei due generi. La Commissione, in particolare, esprime pareri sui progetti all'esame delle altre Commissioni, per gli aspetti riguardanti la propria competenza, secondo le modalità indicate all'articolo 84, comma 3; presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale; promuove un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale; svolge indagini conoscitive e ricerche dei cui risultati riferisce al Consiglio regionale.

7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.».

(18) NDR: Il comma 5 non risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

(...)

REGIONE LOMBARDIA**Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840. (Art. 25)*****Regolamento generale del Consiglio regionale.***

Publicata nel B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straord. 26 giugno 2009, n. 5.

(...)

Articolo 25***Istituzione e durata delle commissioni.***

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio regionale istituisce le commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le rispettive competenze per materia.
 2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali con competenza su questioni specifiche. In tal caso la deliberazione istitutiva dispone in ordine alla durata e alle eventuali competenze connesse delle commissioni permanenti.
 3. Le relative proposte sono formulate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
 4. Ogni eventuale modifica nel corso della legislatura è disposta con le modalità di cui al presente articolo.
 5. A metà legislatura si procede al rinnovo delle commissioni permanenti e i loro componenti possono essere riconfermati.
-

(...)

REGIONE MARCHE

Delib.C.R. 21 dicembre 1979. (Art. 18)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Marche 16 gennaio 1980, n. 6.

(...)

Art. 18

Istituzione e competenze delle commissioni ⁽¹²⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 5, dello Statuto, sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti con le seguenti competenze:

a) COMMISSIONE I - affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio: Statuto regionale e sistema elettorale; affari generali e istituzionali; emigrazione; personale ed organizzazione della Regione; enti locali; ordinamento degli enti, agenzie, aziende e società collegate alla Regione; informazione e comunicazione; sistema informativo statistico regionale e locale; polizia amministrativa locale; sicurezza dei cittadini; beni e attività culturali; spettacolo e manifestazioni; attività ricreative e sportive; associazioni, fondazioni ed enti culturali; istruzione; scuola; diritto allo studio; politiche giovanili; programmazione economica e finanziaria; bilancio di previsione e rendiconto; tributi; partecipazioni regionali;

b) COMMISSIONE II - sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario: attività produttive; industria; artigianato; commercio interno ed estero; fiere e mercati; turismo e industria alberghiera; terziario; cooperazione e associazionismo economico; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; sviluppo della montagna; tutela dei consumatori e degli utenti; formazione professionale; lavoro e occupazione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; attuazione e partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche europee; piani e programmi di carattere intersettoriale finanziati con risorse comunitarie; politiche della pace, della sostenibilità e della cooperazione internazionale allo sviluppo; agricoltura, foreste e zootecnia; caccia; pesca marittima e acquacoltura;

c) COMMISSIONE III - governo del territorio, ambiente e paesaggio: programmazione e pianificazione territoriale; urbanistica e riqualificazione urbana; politiche abitative ed edilizia residenziale e scolastica; lavori pubblici e infrastrutture; viabilità e trasporti; porti e aeroporti civili; navigazione; demanio e patrimonio; ambiente e paesaggio; aree protette; difesa del suolo e della costa; risorse idriche e sistemazione idrogeologica; inquinamento; scarichi, gestione e smaltimento dei rifiuti; attività estrattive; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; protezione civile;

d) COMMISSIONE IV - sanità e politiche sociali: organizzazione, programmazione e controllo dei servizi sanitari; igiene e veterinaria; tutela della salute, igiene e sicurezza degli

alimenti; sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; tutela degli utenti dei servizi socio-sanitari; assistenza e servizi sociali; immigrazione; volontariato e terzo settore; previdenza complementare e integrativa.

2. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul quale devono riferire al consiglio; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su altri atti o affari per i quali è comunque richiesta l'espressione di un loro parere; in sede deliberante nel caso previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto.

3. Le commissioni si riuniscono, altresì, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo ed anche per l'esame di questioni per le quali non devono riferire al consiglio

(12) Articolo dapprima modificato dalla *Delib. C.R. 20 luglio 1982*, dall'*art. 1, Delib.C.R. 14 giugno 2000, n. 1*, dall'*art. 1* del testo allegato alla *Delib.C.R. 12 novembre 2003, n. 110* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1*, del regolamento approvato con *Delib.Ass.Legisl. 14 aprile 2015, n. 129*, a decorrere dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa della X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1*, del medesimo regolamento), i cui commi sono così numerati ai sensi dell'*art. 17, comma 1*, del suddetto regolamento. Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Competenze. Ai sensi del primo comma dell'*art. 22* dello Statuto regionale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

COMMISSIONE I: Affari istituzionali; affari generali; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; enti locali; ordinamento di enti, aziende e società collegate alla Regione; informazione; scuola e cultura; musei; biblioteche; diritto allo studio; sport e tempo libero;

COMMISSIONE II: schema e programma regionale di sviluppo; bilancio e finanze; demanio e patrimonio; ordinamento degli uffici; personale della Regione;

COMMISSIONE III: attività produttive; problemi del lavoro; emigrazione; agricoltura e foreste; cooperazione; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; formazione professionale; caccia e pesca;

COMMISSIONE IV: assetto territoriale e ambientale; urbanistica; ecologia; acquedotti; lavori pubblici; viabilità e trasporti; cave e torbiere;

COMMISSIONE V: sicurezza sociale (servizi sociali, assistenza sanitaria e ospedaliera, assistenza sociale);

COMMISSIONE VI: politiche comunitarie, Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Al fine di consentire la partecipazione del Consiglio attraverso le commissioni alla formazione del programma regionale di sviluppo, la proposta relativa al programma è assegnata alle commissioni e dalle stesse esaminata nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, salvo comunque il ruolo di coordinamento in sede referente della II commissione consiliare.

I piani settoriali ed i programmi di cui all'*art. 21, secondo comma, punto 11*, dello Statuto regionale sono di competenza delle commissioni permanenti, secondo le materie ad esse attribuite dal presente articolo.

Le Commissioni I e IV sono composte da sette Consiglieri, la II, V, VI da sei Consiglieri e la III da otto Consiglieri .

Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo di competenza del Consiglio sulle quali devono riferire all'assemblea; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su affari per i quali il parere è obbligatorio ai sensi dello Statuto e delle leggi o su richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta.».

(...)

REGIONE MOLISE

Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144. (Artt. 19 e 20)

Regolamento interno dell'assemblea regionale.

Publicata nel B.U. Molise 16 maggio 1985, n. 10.

(...)

Art. 19

Istituzione delle commissioni consiliari ⁽⁴⁾.

Nella stessa seduta nella quale si procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, vengono istituite le Commissioni permanenti di cui all'art. 18 dello Statuto. Ciascun Gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti in modo che le stesse riflettono la composizione del Consiglio, assicurando anche, in quanto possibile, la rappresentanza di ogni Gruppo.

Le designazioni devono essere comunicate al Segretario del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta.

Ciascun Consigliere deve essere assegnato ad almeno una Commissione e può partecipare senza diritto di voto, ai lavori delle altre Commissioni.

Ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte della Giunta Regionale o che rivestano la carica di Presidente del Consiglio, per la durata della carica, con Consiglieri appartenenti ad altra Commissione.

Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da un Consigliere dello stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione. Può farsi altresì sostituire nelle riunioni congiunte, quando già vi intervenga in sostituzione di componenti della Giunta Regionale o del Presidente del Consiglio.

Il Presidente ed i componenti la Giunta Regionale hanno diritto e, se richiesti, obbligo di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.

(4) Con deliberazione 1° giugno 1995, n. 9 il Consiglio Regionale ha così costituito le Commissioni: Prima n. 7 membri; Seconda n. 8 membri; Terza n. 7 membri; Quarta n. 8 membri.

Art. 20*Competenze delle commissioni consiliari.*

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sulle seguenti materie:

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Ordinamento e organizzazione amministrativa):

- affari amministrativi, istituzionali e generali;
- rapporti con lo Stato e con gli Enti locali;
- circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali;
- polizia locale urbana e rurale;
- ordinamento degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- partecipazioni regionali;
- demanio e patrimonio;
- bilancio, finanza e programmazione;
- personale.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Sviluppo economico):

- agricoltura e bonifica;
- zootecnia;
- irrigazione;
- foreste;
- industria;
- artigianato;
- commercio, fiere e mercati;
- cave e torbiere;
- acque minerali e termali;
- lavoro, movimenti demografici, occupazione;
- caccia e pesca.

3ª COMMISSIONE PERMANENTE (Assetto ed utilizzazione del territorio):

- pianificazione territoriale;
- urbanistica;
- salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo;
- protezione dei beni ambientali e della natura;
- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- igiene ed ecologia;
- edilizia residenziale;
- lavori pubblici regionali e degli Enti locali;
- edilizia pubblica;
- viabilità;
- acquedotti;
- fognature;
- opere di depurazione;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- tranvie e linee automobilistiche;
- navigazione e porti lacuali;
- ferrovie.

4ª COMMISSIONE PERMANENTE (Servizi sociali):

- formazione artigiana e professionale;
- istruzione e cultura;
- musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli; turismo ed industria alberghiera;

Normativa comparata – Regione Molise
Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144. (Artt. 19 e 20)
Regolamento interno dell'assemblea regionale.

- assistenza scolastica;
 - beneficenza pubblica;
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - assistenza sanitaria ed ospedaliera;
 - veterinaria;
 - sport e tempo libero.
-

(...)

REGIONE PIEMONTE

Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786. (Art. 22)

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.

Publicata nel B.U. Piemonte 8 ottobre 2009, n. 40, suppl.

(...)

Articolo 22

Commissioni permanenti.

1. Sono costituite sei Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.

II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.

III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.

IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.

V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.

VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, consultiva, legislativa e redigente ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 nonché le funzioni previste dallo Statuto, in particolare quelle di cui all'articolo 49.

3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.

(...)

REGIONE PUGLIA

Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951. (Art. 10)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Puglia 22 febbraio 1989, n. 30.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato il 22 dicembre 1970. Il testo del presente regolamento, qui pubblicato, riproduce quello pubblicato nel sito Ufficiale della Regione Puglia (aggiornato con le modifiche apportate dalla *Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196*). Ulteriori modifiche ed integrazioni che interverranno successivamente saranno indicate in nota agli articoli interessati.

(...)

Art. 10

Loro competenze.

Sono istituite sette Commissioni consiliari permanenti che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:

Commissione I:

Bilancio, Finanze e Programmazione (Programmazione, Bilancio, Finanze e tributi);

Commissione II:

Affari generali (Affari generali, Personale e struttura degli Uffici regionali e di Enti regionali, Polizia urbana e rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e caccia);

Commissione III:

Servizi sociali (Assistenza sanitaria, Servizi sociali);

Commissione IV:

Sviluppo economico (Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria alberghiera, Agricoltura e foreste, Pesca professionale, Acquacoltura);

Commissione V:

Ambiente, Assetto ed utilizzazione del territorio (Ecologia, Tutela del Territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Risorse naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia residenziale);

Commissione VI:

Normativa Comparata – Regione PUGLIA
Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951. (Art. 10)
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale (Politiche comunitarie, Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione);

Commissione VII:

Affari istituzionali (statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali).

(...)

REGIONE TOSCANA

Reg. reg. 24 febbraio 2015, n. 27. (Art. 26)

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Publicato nel B.U. Toscana 15 aprile 2015, n. 21, parte prima.

(...)

Commissioni

Art. 26 *Competenze delle commissioni permanenti.*

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione;
- b) Seconda Commissione - Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione
- c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
- d) Quarta Commissione - Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
- e) Commissione di controllo.

2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, anche tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.

4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'*articolo 20 dello Statuto* e sono disciplinate dagli articoli 64, 65, 66 e 67.

(...)

REGIONE UMBRIA

Delib.C.R. 8 maggio 2007, n. 141. (Art. 15)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Umbria 23 maggio 2007, n. 22, S.O. n. 1.

L'art. 1, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416 ha disposto che le espressioni contenenti le parole «Consiglio regionale» o «Consiglio», presenti nel presente provvedimento, devono intendersi riferite all'Assemblea legislativa dell'Umbria. Vedi, anche, l'art. 35, comma 1 della citata deliberazione.

(...)

Articolo 15

Le Commissioni consiliari permanenti e il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale ⁽²⁰⁾.

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- a) I - Affari istituzionali e comunitari;
- b) II - Attività economiche e governo del territorio;
- c) III - Sanità e servizi sociali.

2. È istituito il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale ⁽²¹⁾.

3. Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite nella tabella allegata al presente regolamento.

4. Le Commissioni permanenti e il Comitato di cui al comma 2 vengono rinnovati dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati ⁽²²⁾.

(20) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «Le Commissioni consiliari permanenti e i Comitati permanenti.»

(21) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «2. Sono istituiti i seguenti Comitati permanenti:

- a) Comitato per la legislazione;
- b) Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale.»

(22) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione).

(...)

REGIONE VENETO

Reg. reg. 14 aprile 2015, n. 1. (Art. 26)

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

Publicato nel B.U. Veneto 17 aprile 2015, n. 38.

(...)

Art. 26 *Commissioni consiliari permanenti.*

1. Le commissioni consiliari permanenti sono cinque e hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione;

Seconda commissione: politiche del territorio, ivi compresi le infrastrutture, i trasporti e i lavori pubblici, e dell'ambiente, ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere; politiche forestali e dell'energia;

Terza commissione: politiche economiche e del lavoro, ivi comprese le politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo; politiche agricole e per la montagna, ivi comprese caccia e pesca;

Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l'attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti;

Quinta commissione: politiche socio-sanitarie.

(...)
